



Nota dell'ufficio legale ASSOVIAGGI Confesercenti – Fondo Garanzia Viaggi

Roma, 9 marzo 2020

Nota sul DPCM 8 marzo 2020 – efficace fino al 03/04/2020

Il DPCM ha istituito specifiche misure di contenimento nelle seguenti aree:

Regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia (c.d. **aree "a contenimento rafforzato"**)

Per quanto riguarda gli spostamenti, le misure adottate, e **valide fino al 03/04/2020**, sono le seguenti:

- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dalle aree suddette, nonché all'interno delle stesse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

La Direttiva del **Ministero dell'Interno** emanata ieri per dare ulteriori indicazioni sull'applicazione del DPCM chiarisce, per i casi di cui alla lettera a) che possono consentire la mobilità (in entrata, uscita o all'interno delle aree indicate sopra) solo esigenze lavorative, anche non indifferibili (sempre che si tratti di attività lavorative non sospese, come ad esempio i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche), oppure di situazioni di necessità che, in sostanza, devono identificarsi in quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile, o motivi di salute che si devono identificare in quei casi in cui l'interessato deve spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio.

Pertanto, **esigenze ricreative o di turismo non rientrano tra quelle che consentono l'ingresso o l'uscita** (ovviamente non solo su strada, anche attraverso scali aeroportuali, ferroviari o marittimi) dalle aree di cui sopra o la circolazione all'interno delle stesse.

Laddove invece esistano esigenze lavorative o di salute o di necessità, nei termini sopra indicati, la persona dovrà recare con sé una **autocertificazione** da esibire in caso di controllo (allegato). Si precisa che l'esibizione dell'autocertificazione potrà senz'altro essere richiesta (in base alla Direttiva del Ministero dell'Interno) in tutti gli scali e stazioni.

Per ciò che concerne il **rimborso di titoli di viaggio** da parte dei vettori in favore dei soggetti che non possono entrare od uscire dalle aree "a contenimento rafforzato" o circolare all'interno di esse, ricordiamo che **l'articolo 28 del DL 9/2020** stabilisce la risoluzione del contratto di trasporto per alcune categoria di soggetti, tra cui **(comma 1 lettera b)** quelli residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e il contratto di trasporto con il vettore andrebbe eseguito nel periodo di efficacia dei predetti decreti.

Quindi, i casi oggetto di questa nota devono considerarsi ricompresi tra quelli per i quali è prevista la risoluzione ai sensi dell'articolo 28 del DL 9/2020 (fare riferimento al modulo di rimborso già messo a disposizione).

Si allegano: DPCM 08/03/2020; Direttiva Ministero Interno 08/03/2020; schema di autocertificazione; Comunicato ENAC n.16 del 9 marzo 2020

Servizio legale © Assoviaggi Confesercenti
Via Nazionale, 60 – 00184 – ROMA
Tel. 06/4725.1 E-mail: assoviaggi@confesercenti.it
<http://www.assoviaggi.it>